

## 4. Le sanzioni

Le pronunce contro atti irrispettosi dei limiti dimensionali, della sintesi e della chiarezza sono ormai molto numerose nei processi amministrativi<sup>1</sup>, ma non mancavano nel processo civile anche prima della Riforma Cartabia che, ovviamente, sta cominciando a produrne.

Nel tempo, i giudici, inizialmente prudenti, hanno adottato via via criteri più rigidi di giudizio. Vi sono persino dei casi in cui l'avvocato vince la causa ma ‘perde le spese’<sup>2</sup>, e casi in cui l'avvocato della controparte eccepisce l'atto del collega. Addirittura, un Giudice di Pace ha compensato le spese “per violazione dei criteri di forma e redazione degli atti [...] in riferimento agli artt. 6 e 8 DM n. 110 del 07.08.2023 (dimensione caratteri ed interlinea)”<sup>3</sup>.

### 4.1. Limiti dimensionali

I giudici, i limiti dimensionali, li contano con analitica e puntigliosa precisione. E non sono contenti di farlo:

“incombe al ricorrente in primo grado la dimostrazione di aver rispettato i limiti imposti dal regolamento, mentre non si può ipotizzare che sia onere del giudice verificarlo”<sup>4</sup>.

Le pronunce sanzionano diversamente lo sforamento dei limiti dimensionali: dall'ingiunzione di riscrivere l'atto<sup>5</sup>, alla perdita delle spese<sup>6</sup>, fino all'inammissibilità. Due esempi recenti di atti dichiarati inammissibili.

“l'appello, al netto delle parti escluse, consta di 100.846 caratteri (spazi esclusi), cui si aggiungono i 6.917 caratteri della “premessa” (questi ultimi rilevanti almeno per la parte eccedente i 4.000 caratteri consentiti dall'articolo 4, comma 1, terzo alinea, del cit. D.P.C.S.), dunque per un totale di caratteri computabili pari a 103.763: sicché l'atto processuale in esame eccede di 33.763 caratteri il limite dimensionale (di 70.000 caratteri) fissato dall'art. 3, comma 1, lettera b), del cit. D.P.C.S. (nonché, altresì, di 3.763 caratteri quello, di 100.000 caratteri, autorizzabile ai sensi dell'art. 5, comma 1, dello stesso D.P.C.S.)”<sup>7</sup>.

---

<sup>1</sup> Si veda il ricco e continuamente aggiornato massimario curato da Lorenzo Spallino:

<https://www.dirittopait.it/interventi/cpa/chiarezza-e-sinteticit-degli-atti-nel-processo-amministrativo/>.

<sup>2</sup> T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 04/06/2019, n. 1279.

<sup>3</sup> Ufficio del Giudice di Pace di Verona, Sezione 01 Civile, Decreto ingiuntivo, 29 settembre 2023.

<sup>4</sup> Consiglio di Stato sez. V, 26 luglio 2016 n. 3372.

<sup>5</sup> Consiglio di Stato sez. I, 30 aprile 2019, n. 1326.

<sup>6</sup> Consiglio di Stato sez. V, 26 luglio 2016 n. 3372.

<sup>7</sup> Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, 4 aprile 2023, n. 104.

“Il ricorso deve dichiararsi inammissibile nella sua interezza poiché l'indicazione dei motivi a sostegno dello stesso inizia da pagina 31 dell'atto di gravame e cioè dopo il superamento dei 70 mila caratteri calcolati alla stregua dell'art. 4 del d.P.C.S. citato. Più specificatamente, l'indicazione dei motivi inizia dopo 78.278 caratteri a fronte di un numero complessivo di ben 167.333 caratteri, esclusa l'epigrafe e la parte che segue il PQM. Il numero di 70 mila caratteri resta superato anche sottraendo i 4 mila caratteri consentiti per il riassunto preliminare, la sintesi dei motivi dell'atto processuale e l'indice dei motivi e delle questioni, ex art. 4 del d.P.C.S. 22 dicembre 2016”<sup>8</sup>.

Ma è interessante anche capire il perché di questa puntigliosità:

“Il Collegio osserva quanto segue.

Sebbene l'articolo 13-ter, comma 5, delle norme di attuazione del c.p.a., si limiti a stabilire che “Il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti. L'omesso esame delle questioni contenute nelle pagine successive al limite massimo non è motivo di impugnazione” – lasciando così apparentemente intendere che il giudice possa, pur se solo facoltativamente, esaminare anche le questioni poste nelle pagine in eccesso – in esito a una più meditata considerazione si deve piuttosto ritenere che la normativa citata non abbia demandato al giudice di poter conoscere, o meno, delle questioni ulteriori a quelle svolte nei limiti dimensionali dell'atto processuale secondo il suo soggettivo apprezzamento, in considerazione del fatto che, essendo quello amministrativo un processo di parti (ossia di c.d. giurisdizione soggettiva), alla “benevolenza” che fosse offerta a una parte conseguirebbe ineluttabilmente un pregiudizio (da reputarsi “ingiusto”, perché ottenuto a fronte della violazione di una norma del codice processuale) per le controparti processuali.

L'inammissibilità del gravame per superamento dei limiti dimensionali previsti dalle citate norme, dunque, si impone – per ineludibile esigenza di terzietà e imparzialità – in quanto la normativa che facoltizza il giudice a non esaminare le questioni svolte oltre i limiti dimensionali dell'atto di parte deve essere interpretata come sempre vincolante, non potendosi applicare in modi disomogenei in ragione dei controinteressi delle altre parti in causa.

La previsione di una mera facoltà del giudice di non esprimersi su quanto scritto in un atto processuale da una certa pagina in avanti porrebbe dubbi di incostituzionalità. Com'è stato notato da attenti studiosi del processo civile,

---

<sup>8</sup> Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, 22 maggio 2023, n. 350.

l'anzidetta discrezionalità del giudice potrebbe risultare in contrasto con l'art. 24 della Costituzione e con l'art. 6 della C.E.D.U.”.

#### **4.2. Sintesi e chiarezza**

La sintesi e la chiarezza sono quasi sempre considerate insieme nelle pronunce, che valutano però molto più grave il difetto di chiarezza, in se stesso sufficiente al giudizio di inammissibilità dell'atto o di una sua parte, giudizio che le pronunce emettono concordemente.

- “Il motivo, tuttavia, è inammissibile [...] non indicando in modo chiaro e specifico [...] quali sarebbero i motivi superficialmente trattati o addirittura omessi dal primo giudice, ma limitandosi ad un'astratta considerazione”<sup>9</sup>.
- “l'appello è inammissibile perché viola i doveri di sinteticità, chiarezza e specificità”<sup>10</sup>.
- “il ricorso in appello, connotato da un'alluvionale esposizione di argomentazioni - condensate senza alcuna apprezzabile organicità in un unico motivo - è privo del requisito essenziale della specificità delle censure [...] ed è, dunque, *ex se* inammissibile”<sup>11</sup>.
- “L'inammissibilità risulta, invece, predicabile nelle ipotesi in cui, per effetto della violazione del principio della chiarezza e della sinteticità espositiva, l'atto difetti di quei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento del suo scopo, non permettendo di comprendere le effettive censure alla sentenza gravata: in tali ipotesi, l'inammissibilità non discende, di per sé, dalla violazione del principio di sinteticità, ma dal difetto di intelligibilità dell'atto processuale, determinando la sua irragionevole estensione un'oscura esposizione dei fatti di causa o una confusa confutazione della sentenza gravata”<sup>12</sup>.
- “... inammissibili perché generiche e prive dei necessari requisiti di sinteticità e chiarezza”<sup>13</sup>.

---

<sup>9</sup> Consiglio di Stato sez. III, 12 giugno 2015, n. 2900.

<sup>10</sup> Consiglio di Stato sez. IV, 9 gennaio 2023, n. 280.

<sup>11</sup> Consiglio di Stato sez. IV, 9 marzo 2020, n. 1686.

<sup>12</sup> Consiglio di Stato sez. VI, 29 agosto 2022, n. 7508.

<sup>13</sup> Consiglio di Stato sez. IV, 25 gennaio 2023, n. 843.